

Allegato D –

Richiesta di rinnovo di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitu' di pubblico passaggio con procedura semplificata

Al Direttore del Municipio SEDE

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
Via n°
Codice Fiscale /Partita IVA.....
in qualità di
Abilitato all'esercizio dell'attività commerciale di
in seguito a n° del
rilasciata da
già titolare di precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n.....
del rilasciata dal ;
n. tel..... n.fax..... indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/Via piazza..... n.civico.....
di estensione di mq..... di dimensioni ml..... x ml
per il periodo dal al.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura
settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al.....
per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....

Allo scopo il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comporta l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver rispettato/rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, quanto autorizzato nella concessione n..... rilasciata in data... ..relativa all'area oggetto della presente dichiarazione;
- di non avere a proprio carico verbali elevati dalla Polizia Municipale e/o Polizia Edilizia per illeciti amministrativi pendenti relativi all'occupazione di suolo pubblico già autorizzata ed oggetto della presente istanza in via semplificata;
- di aver presentato nell' annoistanza di rinnovo della concessione , ai fini dell'occupazione di suolo pubblico;
- di rispettare le norme in materia urbanistica;
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;

- Di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico;

DICHIARA INOLTRE

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che comprende **la disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 34 - norme generali per l'occupazione, art. 37 - Conformità igienico sanitaria, Art. 40 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico, Art. 42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata , art. 47 - Manutenzione delle occupazioni.

Bari,li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

ALLEGA:

1. Copia di tutti i documenti di cui all'art.36 - già precedentemente presentati ed approvati, oggetto della originaria concessione - in quadruplica copia firmati singolarmente da un tecnico abilitato, corredati dalla dichiarazione di conformità sostitutiva resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 a firma del medesimo tecnico abilitato.
2. Copia del documento d'identità del dichiarante
3. Copia del documento d'identità del tecnico abilitato firmatario della dichiarazione di cui all'art.19 del DPR 445/2000 a

Bari,li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art. 34 - Norme generali per l'occupazione

1. Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa concessione comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
3. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata altrove salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi, secondo quanto in seguito stabilito.
4. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi ad abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
5. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$a. \quad x_1 = \frac{\sum Si \times Ac}{i. E}$$

Laddove x_1 sta per la concessione che il Municipio concede; Si la superficie interna del locale richiedente, Ac il totale dell'area concedibile ; E_i la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

7. Resta inteso che, in ogni caso, il Municipio potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
8. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
9. E' vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale,
10. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.
11. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Art.37 – Conformità igienico sanitaria

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, l'ulteriore titolo abilitativo igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione

Art. 40. Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico

1. La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
 - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento al Municipio competente per territorio;
 - c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L.94/2009.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
3. La concessione può essere REVOCATA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
 - per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
4. E' prevista la DECADENZA della concessione di suolo pubblico che farà valere la stessa Autorità che l'ha rilasciata:
 - a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
 - b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa ovvero il mancato posizionamento dei segnalatori posti a delimitazione dell'area concessa di cui all'art 46;
 - c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSUG;
 - d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte;
 - e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
 - f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
 - g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione.
5. In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
6. Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

Art.42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata.

1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all'art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello allegato (Modello D) contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04
2. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico, rilasciata direttamente dal Municipio competente per territorio senza necessità di acquisire i pareri di cui all'art 35.
3. Il Municipio procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'art 71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00.
4. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, il Dirigente del Municipio non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.
5. Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 e ss.mm.ii., potrà essere disposto per le ragioni di cui all'art. 40 il ridimensionamento della superficie autorizzata da parte del Municipio con le modalità specificate all'art 40 medesimo.

Art. 47 – Manutenzione delle occupazioni

- 1 I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
- 2 La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. E' fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- 3 In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

INFORMATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).

Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.

Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.

Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

ALLEGATO E